

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2178

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato COSENZA

Delega al Governo per il divieto dell'utilizzo di alcuni additivi coloranti nella produzione di generi destinati all'alimentazione umana

Presentata il 9 febbraio 2009

ONOREVOLI COLLEGHI! — Secondo uno studio della Southampton University, commissionato dall'agenzia britannica che vigila sui cibi (la *Food Standard Agency*), esiste un legame tra gli additivi chimici identificati dalla serie E (cioè i coloranti che hanno lo scopo di rendere più attraenti, soprattutto per bambini e adolescenti, cibi e bevande) contenuti in molte merendine, caramelle, bibite e gelati, e il manifestarsi di disordini comportamentali nei bambini fruitori.

La ricerca, pubblicata dalla prestigiosa rivista scientifica inglese « *The Lancet* », ha messo in evidenza che il consumo di tali prodotti provoca repentini cambi di umore, cali di attenzione, eccessi di impulsività e di aggressività e, in generale, comportamenti antisociali.

A seguito degli esiti della ricerca, la *Food Standard Agency* ha chiesto alle industrie alimentari internazionali l'elimina-

zione o la sostituzione degli additivi nei cibi e nelle bevande, invitando al contempo i consumatori a controllare la presenza di queste sostanze sull'etichetta dei prodotti e ad evitarne l'acquisto. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha disposto l'esame del rapporto britannico per valutare la possibilità di prendere provvedimenti su scala continentale contro queste sostanze.

È in tale contesto scientifico che la presente proposta di legge si prefigge di porre alcuni ben precisi limiti all'utilizzo degli additivi, pur nell'ambito della numerosa e approfondita normativa europea in materia di additivi, il cui pilastro è costituito dalla direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, recepita nell'ordinamento italiano con il regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 6 novembre 1992, n. 525. In particolare, gli additivi coloranti sono oggetto di un'al-

tra e più specifica direttiva comunitaria, la direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, recepita con il regolamento di cui al decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209. Quest'ultima direttiva contiene, nell'allegato I, l'elenco completo dei coloranti consentiti. Essi sono:

E 100	Curcumina	75300
E 101	i) Riboflavina ii) Riboflavina-5'-fosfato	
E 102	Tartrazina	19140
E 104	Giallo di chinolina	47005
E 110	Giallo tramonto FCF Giallo arancio S	15985
E 120	Cocciniglia, Acido carminico, vari tipi di Carminio	75470
E 122	Azorubina, Carmoisina	14720
E 123	Amaranto	16185
E 124	Ponceau 4R, Rosso cocciniglia A	16255
E 127	Eritrosina	45430
E 128	Rosso 2G	18050
E 129	Rosso allura AC	16035
E 131	Blu patentato V	42051
E 132	Indigotina, Carminio d'Indaco	73015
E 133	Blu brillante FCF	42090
E 140	Clorofille e clorofilline	75810 75815
	i) clorofille	
	ii) clorofilline	
E 141	Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame	75815
	i) complessi delle clorofille con rame	
	ii) complessi delle clorofilline con rame	
E 142	Verde S	44090
E 150a	Caramello semplice (2)	
E 150b	Caramello solfito caustico	
E 150c	Caramello ammoniacale	
E 150d	Caramello solfito-ammoniacale	
E 151	Nero brillante BN, Nero PN	28440
E 153	Carbone vegetale	
E 154	Bruno FK	
E 155	Bruno HT	20285
E 160a	Caroteni	
	i) Caroteni misti	75130
	ii) Beta-carotene	40800
E 160b	Annatto, Bissina, Norbissina	75120
E 160c	Estratto di paprica, Capsantina, Capsorubina	
E 160d	Licopina	
E 160e	Beta-apo-8'-carotenale (C 30)	40820
E 160f	Estere etilico dell'acido beta-apo-8'-carotenico (C 30)	40825

E 161b	Luteina	
E 161g	Cantaxantina	
E 162	Rosso di barbabietola, betanina	
E 163	Antociani	Estratti dai prodotti ortofrutticoli con procedimenti fisici
E 170	Carbonato di calcio	77220
E 171	Biossido di titanio	77891
E 172	Ossidi e idrossidi di ferro	77491 77492 77499
E 173	Alluminio	
E 174	Argento	
E 175	Oro	
E 180	Litolrubina BK	

Alcuni di questi coloranti sembrano poter produrre gravi effetti collaterali sulla salute, in particolare dei bambini. Per tale ragione, la presente proposta di legge — che consta di tre articoli — delega il Governo a modificare la normativa vigente in materia di additivi coloranti per cibi e bevande, anche in difformità rispetto a quanto previsto dalla citata nor-

mativa comunitaria. I principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega sono: il divieto di utilizzo per quattordici coloranti la cui pericolosità è confermata da studi scientifici; un apparato di sanzioni amministrative per chi non rispetta tale divieto; un inasprimento delle sanzioni qualora i coloranti siano presenti in cibi e in bevande destinati alla prima infanzia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Delega al Governo).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a vietare l'utilizzo, in ogni prodotto solido e liquido destinato all'alimentazione umana, degli additivi coloranti elencati alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 2, in quanto pericolosi per la salute umana.

ART. 2.

(Principi e criteri direttivi della delega).

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 si conformano ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) vietare l'utilizzo dei seguenti additivi alimentari elencati nell'allegato I della direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, recepita con il regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209, identificate con il numero CE e con il nome comune: E102 - tartrazina; E104 - giallo di chinolina; E110 - giallo tramonto FCF e giallo arancio S; E122 - azorubina e carmoisina; E123 - amaranto; E124 - ponceau 4R e rosso cocciniglia A; E127 - eritrosina; E129 - rosso allura AC; E131 - blu patentato V; E151 - nero brillante BN; e nero PN; E154 - bruno FK; E173 - alluminio; E174 - argento; E175 - oro;

b) prevedere un adeguato apparato di sanzioni amministrative di entità non minore a 5.000 euro e non superiore a 10.000 euro per i produttori di generi destinati all'alimentazione umana e non minore a

500 euro e non superiore a 2.000 euro per i rivenditori dei medesimi generi;

c) prevedere delle sanzioni di entità superiore a quelle previste dalla lettera *b)* qualora i generi alimentari interessati siano destinati alla prima infanzia.

ART. 3.

(Norme procedurali della delega).

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono trasmessi dal Governo alle Camere entro sessanta giorni dalla data di scadenza della delega stabilita ai sensi del medesimo articolo 1 ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione degli schemi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono comunque essere emanati.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,35



16PDL0021320